

**GESTIONE 2013 DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
PROROGA CON MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE
PARTI SOCIALI PIEMONTESI RELATIVO ALL'ANNO 2012**

Visto l'art. 2, commi 64 e seguenti della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Legge di riforma del mercato del lavoro);

visto quanto disposto dal comma 17, art. 3 della L. 92/2012, che al primo periodo recita *“In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo.”*

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, in specie quelle apportate dalla L. 92/2012 sopra citata, recante *“Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”*;

visto l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 22 dicembre 2011 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2012;

visti gli accordi sottoscritti fra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro per l'assegnazione alla Regione Piemonte di risorse per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, e in particolare l'intesa del 30 maggio 2012, dove si specifica all'articolo 3, che *“I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionali, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie”*;

vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro sottoscritta in data 22 novembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni;

vista la tabella trasmessa dall'Assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Toscana, in rappresentanza del Coordinamento delle Regioni, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la proposta di riparto dell'80% delle risorse disponibili a livello nazionale per gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, che assegna alla Regione Piemonte la somma di 40.496.281,58 Euro.

Le parti sottoscrittrici si sono riunite per predisporre il presente Accordo Quadro, che ripropone per il 2013 le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga previste per l'annualità 2012, con i necessari adeguamenti e chiarimenti applicativi.

l'Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale della Regione Piemonte Claudia Porchietto e i rappresentanti dei seguenti organismi:

- CONFINDUSTRIA Piemonte
- CONFAPI/FEDERAPI Piemonte
- CONFAGRICOLTURA Piemonte
- CONFCOMMERCIO Piemonte
- CONFARTIGIANATO Piemonte
- CNA Piemonte
- CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOP Piemonte

- CONFCOOPERATIVE Piemonte
- CONFESERCENTI Piemonte
- ABI Associazione Bancaria Italiana
- CGIL Piemonte
- CISL Piemonte
- UIL Piemonte
- Consigliera di Parità
- Direzione Regionale INPS Piemonte
- Agenzia Piemonte Lavoro
- ITALIA LAVORO

CONCORDANO

sulla necessità di proseguire l'attività di contrasto alla recessione in atto, che continua a coinvolgere con pesanti ricadute tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, confermando per il momento le disposizioni contenute nell'accordo quadro 2012, con le precisazioni e le modifiche di seguito indicate, con l'impegno di verifiche trimestrali in sede di monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa, procedendo alla stipula di un nuovo Accordo Quadro qualora ciò si renda necessario, anche in relazione al punto 14) dell'Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012, citato in premessa, che prevede un monitoraggio costante della spesa e una verifica degli eventuali ulteriori fabbisogni entro il 30 giugno 2013.

Qualora i periodi di tutela di cui al comma 17, art. 3, L. 92/2012, che prevedono l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, divengano pienamente operativi, anche a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con l'INPS, la concessione della CIGD è subordinata all'esaurimento delle giornate di sospensione previste.

Nel 2013 i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo della durata massima di:

- 1) 6 mesi, se si tratta di imprese che possono accedere alla CIG straordinaria ai sensi della normativa vigente;
- 2) 3 mesi, per tutte le altre fattispecie

Il periodo di CIGD richiesto non potrà comunque eccedere la data del 31.12.2013.

Le domande di imprese cassa integrabili chiuse al 31.12.2012 possono proseguire fino al completamento dei termini di decorrenza previsti nel 2012, nel rispetto dei limiti di durata delle istanze sopra specificati, mediante la procedura semplificata già applicata nella fase di transizione fra le gestioni 2011 e 2012.

Le domande di imprese in cessazione di attività o in procedura concorsuale chiuse al 31.12.2012, potranno proseguire, con le modalità di cui sopra, fino al completamento del periodo concedibile, secondo le regole definite nell'Accordo Quadro 2012.

Per quanto attiene la gestione delle unità locali di imprese che hanno raggiunto nel corso del 2012 il limite massimo di richiesta di CIGD stabilito in 730 giorni nel triennio 2010-2012, si dispone quanto segue:

- nei casi in cui si sia completamente esaurito nel 2012 il monte ore aggiuntivo concesso, il datore di lavoro richiedente non ha più titolo di presentare istanze di CIGD per l'unità locale in questione nell'ambito di operatività del presente accordo;
- in tutti gli altri casi il monte ore non ancora utilizzato nel 2012 è ancora a disposizione dell'azienda nel 2013 per eventuali domande successive; all'esaurimento di tale monte ore il

datore di lavoro richiedente non ha più titolo di presentare istanze di CIGD per l'unità locale in questione nell'ambito di operatività del presente accordo.

Per l'annualità 2013 la CIGD potrà essere richiesta entro il limite massimo complessivo di 910 giorni per il quadriennio 2010-2013, calcolati per ogni unità produttiva nel caso di datori di lavoro con più sedi operative in Piemonte, cumulando periodi anche non consecutivi. Raggiunto tale limite, il datore di lavoro richiedente non ha più titolo di presentare istanze di CIGD per l'unità locale in questione nell'ambito di operatività del presente accordo.

Per quanto riguarda la mobilità in deroga, restano invariate le modalità di accesso e di durata stabilite per le persone prossime al pensionamento, di cui al punto 1) dell'Accordo Quadro 2012.

Alle categorie di lavoratori, quali apprendisti e soci di cooperative costituite ex DPR 602/70, non soggette fino al 31.12.2012 all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ricadenti nel punto 2) dell'accordo quadro 2012, l'indennità di mobilità in deroga potrà essere riconosciuta anche in caso di fruizione della cosiddetta "Mini ASpl" (commi 20 e seguenti dell'art. 2 della L. 92/2012), fino al raggiungimento della copertura di 6 mesi prevista.

Nella casistica n. 3) rientrano dal 2013 anche i soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale che non abbiano fruito di CIG in deroga; per questa tipologia di utenza l'indennità di mobilità in deroga può essere corrisposta fino e non oltre il 31/12/2013.

Le autorizzazioni per gli ammortizzatori sociali in deroga sono effettuate dalla Regione Piemonte sulla base delle risorse assegnate.

Qualora in relazione alle certificazioni rilasciate dall'INPS sull'effettivo tiraggio della spesa e alle risultanze del monitoraggio condotto dagli uffici regionali sia possibile determinare economie certe rispetto alle istanze autorizzate a preventivo e interamente consuntivate la Regione si riserva di riprendere le autorizzazioni fino all'occorrenza della cifra così determinata, in accordo con l'INPS e sentiti i firmatari del presente accordo

L'offerta di politiche attive collegata agli interventi anti-crisi prevista dall'Accordo Stato Regione del febbraio 2009 e dai successivi provvedimenti di attuazione regionali si conclude con l'annualità 2012 con le modalità stabilite dalla Determinazione Direttoriale n. 642 del 13/11/2012. Dal 1° gennaio 2013 i lavoratori collocati in CIG in deroga o fruitori di mobilità in deroga non devono più sottoscrivere la DID regionale né presentarsi al Centro per l'Impiego competente nei termini previsti. Le iniziative di politica attiva saranno riorganizzate nel corso del 2013 alla luce delle disposizioni contenute nella L. 92/2012, in relazione agli impegni contenuti al punto 8) dell'intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 22/11/2012.

La Regione, sentite le parti sociali e d'intesa con la Direzione Regionale INPS, specificherà in una Circolare congiunta e in comunicati diffusi sulle pagine web della CIG e/o della mobilità in deroga del sito regionale tutti i dettagli operativi della gestione dell'annualità 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga, adeguando i riferimenti normativi alle modifiche legislative intercorse.

Per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente Accordo, valgono le regole gestionali stabilite nell'Accordo Quadro 2012.

Le Parti concordano di sottoporre il presente Accordo Quadro a verifica periodica, a cadenza mensile, in relazione al monitoraggio degli interventi realizzato congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS in raccordo con Italia Lavoro. Le parti si riservano entro il mese di giugno di apportare al presente documento le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, sia in seguito ad eventuali sviluppi della normativa e/o delle intese istituzionali che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, sia per adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro congiunturale o alle risultanze del monitoraggio, sia per ottimizzare le procedure gestionali.

.....
Torino, 21 dicembre 2012